

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

- sezione lavoro -

RICORSO IN APPELLO

Antonio Ciampa, nato a Benevento il 08/07/1982, residente in Grottaminarda alla C.da Conduzziello, c.f. CMPNTN82L08A783G, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Minichiello – CF MNCFNC78E29A509Y, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni al seguente n. di telefax 0825426378 o, in alternativa, al seguente indirizzo di PEC avv.minichiello@postecert.it, elettivamente domiciliato in Grottaminarda (Av) alla Via Largo Mercato, 20, presso lo studio legale del professionista, giusta delega in calce del presente atto

- appellante -

contro

Ministero Dell'Istruzione, in persona del legale Ministro pro-tempore, Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia di Parma e Piacenza, sede di Piacenza, elettivamente domiciliati presso l'ufficio IX della USR per L'Emilia Romagna Piacenza - Ambito territoriale di Parma e Piacenza, sede di Piacenza, sito in Piacenza, C.so Garibaldi, 50, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato e per delega di questi dal dirigente dott. Maurizio Bocedi e dal funzionario Dott.ssa Silvia Bertonati.

– appellato –

PROPONE APPELLO

avverso la sentenza n. 114/2023, resa dal Tribunale di Piacenza – Giudice del Lavoro Dott.ssa Camilla Milani – in data 06/07/2023, depositata in data 25/07/2023, mai notificata, con cui *“Pur essendo questo giudice a conoscenza dell’orientamento assunto dalla giurisprudenza di merito e di*

legittimità relativo al riconoscimento dell'intero punteggio al servizio di leva prestato pur non in costanza di nomina (Cass. Ord. n. 5679/2020; C.S. n.8234/2019; Trib. Piacenza n. 32/2023 e n. 45/2023), nel caso di specie il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento. Infatti, dalla stessa documentazione prodotta sia dal ricorrente che dal ministero convenuto, si evince che al momento della presentazione della domanda di inserimento, il Ciampa non ha allegato e non ha dichiarato, nella sezione del "titolo di servizio", alcun titolo relativo al servizio di leva obbligatorio, avanzando la relativa domanda di riconoscimento e valutazione solo in sede di ricorso giudiziale. ".

1. Fatto e svolgimento del procedimento di primo grado.

Il sig. Antonio Ciampa, ritenendo di essere in possesso dei requisiti, presentava domanda di aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di istituto per il triennio 2021/2024 per il personale ATA allegando la relativa documentazione, tra cui il diploma di scuola superiore valido per l'accesso al profilo professionale richiesto, conseguito in data 08.07.2001 presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale di Grottaminarda (Av).

Il ricorrente richiedeva, tra gli altri titoli, la valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio militare svolto dal 16 dicembre 2002 al 16 dicembre 2003.

L'Ufficio Scolastico di Piacenza provvedeva all'inserimento del ricorrente all'interno della rispettiva graduatoria, attribuendogli un punteggio pari a 8,40 per "assistente tecnico", 9,40 per "assistente amministrativo" e 7,50 per "collaboratore scolastico".

Tale punteggio veniva computato basandosi sui titoli sino a quel momento ottenuti e valutando il servizio militare di leva svolto, non in costanza di nomina, solo 0,6 punti.

Sulla scorta di quanto innanzi, con ricorso ex art 414 c.p.c. CIAMPA ANTONIO conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna e l'Ufficio Scolastico – Ambito territoriale di Parma e Piacenza innanzi al Tribunale di Piacenza, sezione Lavoro e Previdenza, al fine di ottenere la corretta valutazione del proprio titolo di servizio.

Nel ricorso si deduceva violazione e falsa applicazione dell'art 485, co.7 DLGS 16 aprile 1994 n. 297; violazione e falsa applicazione dell'art. 20 L. 24 dicembre 1986 n. 958; violazione dell'art 52 Cost.

nonchè la illegittimità del decreto ministeriale n. 50 del 3.3.2021 perché in palese contrasto con la normativa primaria e, segnatamente, con l'art. 596, terzo comma, del D.lgs. 297/1994, ai sensi del quale *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*.

Si costituiva il Ministero dell'Istruzione e del Merito deducendo che il Sig. Ciampa Antonio, in sede di compilazione della domanda di aggiornamento, non aveva mai dichiarato alcun titolo di servizio, ribadiva la legittimità delle valutazioni fatte, impugnava e contestava quanto contenuto nel ricorso chiedendone il rigetto.

2. I motivi di appello

La sentenza impugnata ha affermato che *“Pur essendo questo giudice a conoscenza dell’orientamento assunto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità relativo al riconoscimento dell’intero punteggio al servizio di leva prestato pur non in costanza di nomina (Cass. Ord. n. 5679/2020; C.S. n.8234/2019; Trib. Piacenza n. 32/2023 e n. 45/2023), nel caso di specie il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento. Infatti, dalla stessa documentazione prodotta sia dal ricorrente che dal ministero convenuto, si evince che al momento della presentazione della domanda di inserimento, il Ciampa non ha allegato e non ha dichiarato, nella sezione del “titolo di servizio”, alcun titolo relativo al servizio di leva obbligatorio, avanzando la relativa domanda di riconoscimento e valutazione solo in sede di ricorso giudiziale.”*

La decisione del Tribunale è palesemente errata e si fonda su un’erronea interpretazione dei fatti di causa ed un’erronea valutazione delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio e su una non corretta applicazione dei principi di diritto in materia di valutazione delle prove.

2.1 errore nella valutazione delle prove

Il Giudice di prime cure ha ritenuto, erroneamente, che al momento della presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria, il ricorrente non aveva allegato, e quindi dichiarato, il titolo relativo al servizio di leva con la conseguenza che tale titolo non poteva essere oggetto di

valutazione.

Nulla di più falso! Infatti nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2014/2017 (All.1) presentata cartaceamente in data 06/10/2014 per il triennio 2014-2017 presso l'Istituto di Istruzione Superiore " G. Faravelli " rubricata con Prot. n. 3165/C7 del 08/10/2014, il sig. Antonio Ciampa indicava come titoli di servizio, a pag. 7 della stessa, di aver espletato servizio come Carabiniere ausiliario e sulla scorta di questo si autoattribuiva il punteggio previsto pari a 0,60 punti.

L'attuale appellante, inoltre, nella sezione E, riquadro E2 di pagina 7 della stessa domanda specificava di aver prestato dal 16/12/2002 al 08/03/2003 servizio in qualità di allievo Carabiniere presso la scuola allievi Carabinieri di Benevento e dal 09/03/2003 fino al 16/12/2003 servizio come Carabiniere Ausiliario presso la caserma Caretto di Napoli.

Del resto, quanto affermato può avere riscontri logici ed empirici : facendo semplicemente riferimento alla graduatoria per "collaboratore scolastico" si può dedurre che l'attuale appellante ha un punteggio di 7,50; tale punteggio è raggiunto attraverso la valutazione del titolo di studio a cui va sommato il servizio militare dichiarato nella domanda di inserimento del 2014, la certificazione del titolo ECDL conseguita presso "l'ITIS di Grottaminarda", ai quali successivamente è stata aggiunta il titolo EIPASS (quindi 6,00 diploma + 0,60 ECDL + 0,60 servizio militare + 0,30 EIPASS).

Inoltre, sempre facendo riferimento alla graduatoria per "collaboratore scolastico" (All. 2), ma la stessa valutazione si può estendere anche alle altre graduatorie, si può riscontrare che il sig. Ciampa aveva un punteggio di 1,20 come titoli e servizi dichiarati fino al 2014, il tutto a dimostrazione dell'errore commesso dal Giudice di prime cure e dalla mancata valutazione della documentazione fornita a suffragio del ricorso.

Quindi, alla luce di quanto innanzi, appare palese che il sig. Ciampa non abbia agito per il riconoscimento in sede giudiziale dei titoli di servizio, come erroneamente accertato in sentenza, e che gli stessi sono stati indicati già in sede di compilazione della domanda per il triennio 2014/2017; quanto detto è facilmente verificabile consultando la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2014-2017 (All.1), nella quale, si ribadisce, a pag. 7 vi è la dichiarazione dei titoli di servizio e a pag. 9 vi è la valutazione degli stessi.

2.2 violazione dell'art 429 comma 2 c.p.c..

Il Tribunale di prime cure, seppur l'attuale ricorrente ha impugnato e contestato le eccezioni di controparte contenute nella comparsa e ha chiesto un termine per prendere posizione sulla difesa di parte resistente, in violazione dell'art 429 comma 2 c.p.c.. ha trattenuto in decisione la causa rigettando la domanda, impedendo e violando il diritto di difesa del ricorrente.

Tutto ciò esposto, il sig. Antonio Ciampa, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato

CHIEDE

che l'III.ma Corte d'Appello di Bologna - Giudice del Lavoro - fissata l'udienza di discussione e premesso ogni più opportuno provvedimento o declaratoria, disattesa ogni avversa domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione Voglia così

GIUDICARE

- Nel merito, in via principale: in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza N.114/2023 pronunciata tra le parti in data 06/07/2023, depositata in data 25/07/2023, mai notificata relativamente al punto “ *nel caso di specie il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento. Infatti, dalla stessa documentazione prodotta sia dal ricorrente che dal ministero convenuto, si evince che al momento della presentazione della domanda di inserimento, il Ciampa non ha allegato e non ha dichiarato, nella sezione del “titolo di servizio”, alcun titolo relativo al servizio di leva obbligatorio, avanzando la relativa domanda di riconoscimento e valutazione solo in sede di ricorso giudiziale*”, e per l'effetto, in accoglimento dei motivi di appello illustrati nel presente ricorso, accertare e dichiarare il diritto dell'attuale appellante e vedersi riconosciuto l'intero punteggio al servizio di leva prestato, pari a 6 punti;

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

Si produce:

- domanda di inserimento nelle graduatorie per il triennio 2014/2017;
- scheda di valutazione titoli Collaboratore scolastico;
- scheda di valutazione titoli assistente amministrativo;
- scheda di valutazione titoli assistente tecnico;

Grottaminarda, li 14/11/2023

avv. Franco Minichiello